REGOLAMENTO (CEE) N. 773/77 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3093/76 (4), ha previsto modalità particolari di applicazione del regime dei titoli per i prodotti che beneficiano delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (5);

considerando che talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976 (6);

considerando che, per i prodotti esportati e quindi reimportati nel quadro del regime detto delle reintroduzioni, la cauzione relativa al titolo di esportazione o di fissazione anticipata eventualmente utilizzato all'esportazione viene incamerata in virtù delle norme applicabili in materia; che occorre rendere più flessibili le disposizioni in vigore, affinché la cauzione possa venire svincolata allorché alla reimportazione dei prodotti fa seguito un'esportazione di prodotti equivalenti effettuata in determinate condizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 193/75 è inserito il seguente articolo 4 ter:

« *Articolo 4 ter*

1. Allorché alla reimportazione dei prodotti nel quadro del regime detto delle reintroduzioni fa seguito un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della tariffa doganale comune, la cauzione relativa al titolo utilizzato all'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati, che dovrebbe venire incamerata a norma dell'articolo 4 bis, viene svincolata su domanda dell'interessato.

2. Le formalità doganali relative all'esportazione dei prodotti equivalenti:

a) devono essere espletate:

— entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di espletamento delle formalità doganali di reimportazione dei prodotti in reintroduzione,

— in un ufficio doganale dello Stato membro di reimportazione designato da detto Stato membro, e

— presentando un nuovo titolo d'esportazione, qualora la validità del titolo d'esportazione iniziale sia scaduta alla data di espletamento delle formalità doganali d'esportazione dei prodotti equivalenti;

b) devono avere per oggetto:

— lo stesso quantitativo di prodotti, e

— prodotti diretti allo stesso destinatario indicato per l'esportazione originaria, salvo nei casi previsti dall'articolo 2, lettera c) o d), del regolamento (CEE) n. 2945/76.

3. La cauzione viene svincolata contro presentazione, all'organismo che ha emesso il titolo, della prova che le condizioni di cui al presente articolo sono state rispettate. Tale prova è costituita:

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(4) GU n. L 348 del 18. 12. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1.

a) dal documento doganale di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia certificata conforme dai servizi competenti e recante una delle diciture seguenti :

„Condizioni previste dall'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 193/75 rispettate" ;
„Conditions prévues à l'article 4 ter du règlement (CEE) n° 193/75 respectées" ;
„Betingelserne i artikel 4b i forordning (EØF) nr. 193/75 er opfyldt" ;
„Bedingungen von Artikel 4b der Verordnung (EWG) Nr. 193/75 wurden eingehalten" ;
„Conditions laid down in Article 4b of Regulation (EEC) No 193/75 fulfilled" ;
„In artikel 4 ter van Verordening (EEG) nr. 193/75 bedoelde voorwaarden nageleefd".

La dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo ;

e

b) da un documento comprovante che, salvo caso di forza maggiore, i prodotti hanno lasciato il territorio geografico della Comunità entro 45 giorni dalla data di espletamento delle formalità doganali di esportazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH